



COPIA

Deliberazione n° 4

UNIONE COMUNI "COLLI BERICI – VAL LIONA"

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO DISCIPLINARE

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **09:00** nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta dell'Unione con l'intervento dei Signori:

Eseguito l'appello è quanto segue:

	Presenti / Assenti
ZANELLA ALBERTO	Presente
MONDARDO ANTONIO	Presente
CEOLATO GUSTAVO	Assente
SOMMAGGIO TIZIANO	Presente

Presenti n. 3 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione SPARACIO GIUSEPPE.

Il Presidente sig. ZANELLA ALBERTO nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta dell'Unione, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE COMUNI

PREMESSO CHE

- gli articoli 55 e seguenti del D.lgs n. 165/2001, come modificati dal D.lgs n. 150/2009, contengono una disciplina in parte innovativa in tema di procedimenti disciplinari, entrata in vigore il 15 novembre 2009;

- l'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 dispone:

"1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità' disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. *In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.*

9. *In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro'.*

DATO ATTO che l'Unione Comuni Colli Berici Val Liona non ha nel proprio organico figure con qualifica dirigenziale e, pertanto, risultano applicabili le disposizioni di cui al succitato art. 55-bis, comma 3;

ATTESO che l'art.55-sexies, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come modificato dal D.lgs. 27 ottobre 2009 n.150, dispone:

"3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo".

CONSIDERATO OPPORTUNO, oltre che necessario, procedere ad individuare, come prescritto dal succitato art.55 bis, comma 4, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro che comporta, ove necessario, anche l'obbligatorietà dell'azione disciplinare;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- nell'organico dell'Unione Comuni non esiste personale con qualifica dirigenziale e che, pertanto, occorre procedere all'individuazione dell'Ufficio Procedimenti disciplinari ed alla nomina del relativo Responsabile dando atto che allo stesso è attribuito ogni compito connesso all'applicazione delle sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale, compresa l'applicazione delle sanzioni per responsabilità disciplinare nei confronti dei Responsabili dei servizi;

- l'Unione Comuni Colli Berici Val Liona è composta dai Comuni di Grancona e San Germano dei Berici ed è dotata di un Segretario, individuato fra i Segretari comunali dei Comuni che costituiscono l'Unione;

RITENUTO, pertanto, opportuno individuare i componenti dell'U.P.D. (Ufficio Procedimenti Disciplinari), nominando quale Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari il Segretario dell'Unione, affiancato: a) dal Segretario comunale del Comune che non svolge anche il ruolo di Segretario dell'Unione Comuni, con funzione di componente; b) dalla Responsabile dell'Area Personale (o dalla Responsabile dell'Area Amministrativa-Tributaria nel caso di procedimento disciplinare a carico della Responsabile dell'Area Personale), di cui avvalersi per gli accertamenti istruttori e per tutto l'iter procedurale riguardante i procedimenti disciplinari, nonché per la verbalizzazione delle sedute;

RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, stabilire che, per quanto attiene all'applicazione della sanzione lieve costituita dal rimprovero verbale nei confronti dei dipendenti della rispettiva Area di appartenenza, la stessa faccia capo ai Responsabili di Area, titolari di posizione organizzativa nell'Ente;

VISTA la circolare n. 9 del 27.11.2009 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: *"D.lgs n. 150/2009 – Disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento personale – prime indicazioni circa l'applicazione delle nuove norme"*;

VISTA la circolare n. 14 del 23.12.2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: *"Disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative"*;

VISTO l'art. 55, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, che dispone:

"2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro".

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, prescrivere che, qualora non sia già stato fatto, di pubblicare sul sito istituzionale dell'Unione Comuni Colli Berici Val Liona e su quelli dei Comuni di Grancona e di San Germano dei Berici, il Codice disciplinare, che si allega alla presente *sub "A"* per costituirne parte integrante e sostanziale, il Codice di comportamento, che si allega alla presente *sub "B"* per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché uno specchietto riassuntivo sulle novità introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009, che si allega alla presente *sub "C"* per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.lgs 150/2009 e s.m.i;

VISTO il Codice disciplinare nonché il CCNL EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

PRESO ATTO che l'adozione del presente atto non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrata e che di conseguenza non necessita del parere di regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DLgs n. 267 del 18.8.2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di **DARE ATTO** che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di **ISTITUIRE** l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, come previsto dall'art. 55 bis del D.lgs n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.lgs 150/2009;
3. di **NOMINARE** il Segretario dell'Unione Comuni Colli Berici Val Liona, Responsabile e Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
4. di **STABILIRE** che il Segretario dell'Unione, sarà affiancato: a) dal Segretario comunale del Comune che non svolge anche il ruolo di Segretario dell'Unione Comuni, con funzione di componente; b) dalla Responsabile dell'Area Personale (o dalla Responsabile dell'Area Amministrativa-Tributaria nel caso di procedimento disciplinare a carico della Responsabile dell'Area Personale), di cui avvalersi per gli accertamenti istruttori e per tutto l'iter procedurale riguardante i procedimenti disciplinari, nonché per la verbalizzazione delle sedute;
5. di **DARE ATTO** che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari è competente ad irrogare al personale dipendente le sanzioni dal rimprovero scritto a quelle oltre;
6. di **DARE ATTO**, altresì, che i Responsabili apicali, titolari di posizione organizzativa, sono competenti ad irrogare al personale dipendente della struttura cui sono preposti, le sanzioni del solo rimprovero verbale;
7. di **DARE ATTO**, infine, che, stante l'assenza di dirigenti presso l'Unione Comuni, all'Ufficio procedimenti Disciplinari competerà, altresì, l'applicazione delle sanzioni per responsabilità disciplinare nei confronti dei Responsabili dei servizi;
8. di **PRESCRIVERE** alla Responsabile dell'Area personale di adeguare alle disposizioni innovative previste nel presente atto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi nella parte relativa alle sanzioni disciplinari o di valutare l'opportunità di predisporre uno nuovo;
9. di **DARE ATTO** che dal presente provvedimento non deriva nuova o maggiore spesa a carico del bilancio unionale;
10. di **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla RSU aziendale, alle organizzazioni sindacali provinciali rappresentative dei dipendenti degli enti locali ed all'ufficio personale;
11. di **PRESCRIVERE** la pubblicazione sui siti istituzionali dell'Unione Comuni Colli Berici Val Liona e dei Comuni di Grancona e di San Germano dei Berici, in modo permanente e visibile, dei seguenti documenti: Codice disciplinare, che si allega alla presente *sub "A"* per costituirne parte integrante e sostanziale; Codice di comportamento, che si allega alla presente *sub "B"* per costituirne parte integrante e sostanziale; uno specchietto riassuntivo sulle novità introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009, che si allega alla presente *sub "C"* per costituirne parte integrante e sostanziale; copia della presente deliberazione.

---oOo---

In ragione dell'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA

VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE

F.to SPARACIO GIUSEPPE

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ZANELLA ALBERTO

IL Segretario dell'Unione
F.to SPARACIO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario dell'Unione che il presente verbale della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000.

Registro pubblicazioni n° 11

San Germano dei Berici, li 31-01-2013

IL SEGRETARIO
F.to SPARACIO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio che la presente deliberazione, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, è divenuta esecutiva in data **11-02-2013**

San Germano dei Berici, li

IL SEGRETARIO
SPARACIO GIUSEPPE

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

San Germano dei Berici, li 31-01-2013



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Menegolo Marco